

REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE
DEI LAVORI IN ECONOMIA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Preambolo

- visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163;
- visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ;
- vista la legge regionale Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e la 5 maggio 1994 n. 34;
- visto il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

Il Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio,

APPROVA

il presente Regolamento allo scopo di disciplinare le attività di affidamento e realizzazione dei lavori in economia, secondo le procedure semplificate rispetto a quelle ordinarie di gara, e di favorire la riduzione di tempi e risorse da impiegare.

Articolo 1

Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento, disciplina i procedimenti ed i contratti relativi all’affidamento ed alla esecuzione in economia di lavori di importo non superiore a quello di cui all'art. 125 comma 5 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, (pari ad Euro 200.000 al netto degli oneri fiscali), nelle forme consentite dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Nel caso di modifica degli importi di cui all'art. 125 comma 5, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l medesimo importo dovranno essere recepito tempestivamente tramite identiche modifiche da apportare a questo regolamento, il quale nelle more della procedura di recepimento ai fini dell'applicazione dovrà essere oggetto di interpretazione adattiva.

2. Il presente Regolamento è adottato e deve essere interpretato e applicato in conformità ai principi di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 (Codice dei contratti pubblici), al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento d’esecuzione ed attuazione al Codice) ed alla legge regionale Toscana 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e successive integrazioni e modificazioni.

2.1. Il presente Regolamento è fonte secondaria rispetto alle norme di legge e, nel caso di apparente o effettivo concorso e contrasto con le stesse, anche eventualmente dovuto all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative, dovrà essere oggetto di interpretazione adattiva ed evolutiva così da

consentirne la compatibilità e, ove possibile, dovrà essere disapplicato in favore delle norme gerarchicamente sovraordinate. Dovrà in tali casi essere oggetto di tempestivo adeguamento, compatibilmente con le possibilità effettive dei competenti uffici e con il loro carico di lavoro, potendo il Consorzio comunque avvalersi altresì di una consulenza esterna per provvedervi.

2.2. Il Consorzio può applicare (anche in deroga alle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), ricorrendone i presupposti di legge, le seguenti disposizioni normative:

- Legge 31 gennaio 1994, n. 97 recante “Nuove disposizioni per le zone montane”;
- D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 e D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 su “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- Art. 2 comma 134 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”.

La motivazione degli atti che contengono la decisione di avvalersi delle disposizioni normative sopra menzionate, anche in deroga al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è succinta ed è riferita alla sussistenza dei presupposti di legge.

2.3. Il presente Regolamento deve essere interpretato ed applicato in conformità al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, le cui disposizioni si intendono qui richiamate e trovano applicazione come per legge nei limiti e secondo le modalità di cui al testo unico medesimo.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione e si intendono qui richiamate le norme di seguito indicate:

- Parte I recante “*Principi e disposizioni comuni*” del D.L.gs 12 aprile 2006 n. 163 (che disciplina: l'oggetto d'appalto, i principi, le definizioni, le competenze legislative, il regolamento ed i capitolati, l'AVCP, l'osservatorio, l'organizzazione ed il personale dell'AVCP, lo sportello dei contratti pubblici, il responsabile del procedimento, le fasi delle procedure di affidamento, i controlli, l'accesso ed i divieti di divulgazione, i contratti misti, la qualificazione nei contratti misti, i contratti esclusi);
- Parte II “*Contratti di Lavori Servizi e Forniture nei settori ordinari*” del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 in quanto non derogate dal titolo II parte III del medesimo;
- articoli 121 e seguenti del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 sugli affidamenti sotto soglia;
- Parte IV “*Contenzioso*” del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- Parte V “*Norme di coordinamento, finali e transitorie*” del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- articoli da 173 a 177 del Regolamento d'attuazione del Codice dei contratti pubblici.

3.1. All'esecuzione dei contratti relativi ai lavori qui disciplinati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Codice Civile e, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2

Principi generali

1. Il Consorzio nell'espletare le procedure ed nell'eseguire i contratti di cui al presente regolamento, deve rispettare i principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, statale e regionale.

1.2. Tra tali principi, applicabili agli affidamenti dei lavori in economia, rientrano quelli di cui al *Titolo I* del Trattato sull'Unione Europea, di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla Costituzione Italiana, al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, alla L. 7 agosto 1990 n.241 ed, in particolare, i principi a tutela della libera concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, di legalità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

1.3. All'esecuzione, con ogni modalità, di lavori in economia si applicano altresì i principi fondamentali in materia di tutela dei lavoratori.

Articolo 3

Limiti di importo

1. Le procedure in economia sono consentite, in via generale, per l'affidamento di lavori il cui importo stimato (al netto degli oneri fiscali) sia non superiore a 200.000 Euro.

2. L'affidamento diretto è consentito per l'affidamento di lavori il cui importo stimato (al netto degli oneri fiscali) sia inferiore a 40.000 Euro

3. Il decreto a contrarre contiene le motivazioni circa la sussistenza dei presupposti di legge per la scelta delle modalità di affidamento.

Articolo 4

Divieto di frazionamento elusivo

1. E' consentita la suddivisione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 28, 29 e 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, degli affidamenti in lotti funzionali o separatamente per singole lavorazioni. A tal fine il Consorzio individua e scorpora i lotti e le lavorazioni tenendo conto delle caratteristiche tecniche e costruttive e della potenziale autonomia delle singole parti dell'intervento e dà attuazione alle previsioni di cui alla legge 180 dell'11 novembre 2011 favorendo l'accesso alle selezioni di micro piccole e medie imprese, evidenziando nella lex specialis di gara altresì le eventuali possibilità di subappalto e privilegiando affidamenti e contratti che consentano la corresponsione diretta di pagamenti in favore di ciascun esecutore nei vari stati di avanzamento.

2. Nessun affidamento e/o esecuzione di lavori, che non ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia, o di ricondurne l'affidamento a taluna tra le modalità previste per queste ultime cui non sarebbe altrimenti riconducibile, o comunque di ricondurne l'esecuzione a più semplificate modalità, o infine di sottrarsi al ricorso all'appalto o ad

ogni altro obbligo di legge.

3. Per lotti funzionali devono intendersi le singole parti di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione, seppure astrattamente ipotizzabile anche in forma unitaria, sia nel caso concreto tale da assicurare che la realizzazione concreta di ogni singola parte (lotto) risulti di per se' utile, funzionale, fruibile e fattibile, dunque autonoma sotto i profili strutturale, funzionale ed economico-finanziario, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (lotti).

4. Nel caso di frazionamento o articolazione in lotti tra loro non autonomi sotto i profili funzionale/strutturale/economico-finanziario, l'affidamento può essere comunque effettuato anche distintamente per ogni singolo lotto, purché venga esperita la procedura prevista per l'importo complessivamente risultante dalla somma degli importi dei singoli lotti.

4.1. Quando la somma degli importi dei singoli lotti oggetto di affidamento superi la soglia degli affidamenti in economia (ed eventualmente anche quella di rilievo comunitario), trovano applicazione le procedure di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, individuate in relazione agli importi medesimi ed ai presupposti di legge.

5. Si considera frazionamento artificioso e perciò elusivo, quindi vietato, quello che in qualunque modo conduca ad esimersi dall'applicazione delle previsioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, ovvero in ogni caso a consentire affidamenti senza il necessario rispetto delle normative specifiche e degli obblighi di legge e regolamentari a tutela di concorrenza e mercato.

Articolo 5

Programmazione

1. Per l'affidamento dei lavori in economia, il Consorzio non predispone un apposito documento di programmazione, ma questo coincide con le previsioni di bilancio ed in particolare del piano di manutenzione delle opere idrauliche classificate in terza categoria ex RD 523/1924 approvato ed allegato al bilancio stesso, ove sono altresì individuati i mezzi finanziari con i quali farvi fronte.

I lavori vengono ivi previsti e programmati secondo un ordine di priorità, che potrà essere modificato in ragione sia di esigenze particolari e straordinarie interne al Consorzio, sia delle tempistiche relative ai finanziamenti provenienti dagli Enti pubblici interessati all'appalto.

2. Sono comunque ammessi i lavori urgenti e di somma urgenza nei limiti di legge e di cui agli artt. 175 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e 25 e 26 del presente Regolamento.

Articolo 6

Responsabile del procedimento

1. Per ogni acquisizione in economia, il Consorzio opera attraverso un responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, che è nominato prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare e comunque in fase di

programmazione contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.

1.1. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nell'avviso/bando con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia avviso/bando, nella lettera di invito o nella determina a contrarre ai fini dell'affidamento diretto.

2. Il Responsabile del procedimento, se non altrimenti individuato, è nominato dal Direttore del Consorzio, in conformità con gli obblighi previsti dalla l. 13 novembre 2012 n. 190, con atto contenente delega delle funzioni e dei poteri che gli vengono conferiti (controfirmata per accettazione); ove non altrimenti individuato è in persona del Direttore del Consorzio.

Non sono delegabili al responsabile del procedimento le attività di valutazione di tutti i rischi nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Articolo 7

I compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti specificati ed attribuitigli dalle disposizioni del presente Regolamento, oltre a quelli espressamente previsti dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

A tal fine ha accesso incondizionato a tutti gli atti del procedimento, pur se di competenza di altri uffici.

2. Il responsabile del procedimento garantisce che il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a ogni altra disposizione di legge in materia.

Inoltre, quale Direttore o suo consulente privilegiato, risponde in conformità al ruolo assunto per tutte le attività relative a:

a) programmazione dei lavori, nonché coordinamento, indirizzo e controllo di tutte le fasi di realizzazione dei programmi, e stesura di eventuali crono-programmi. Nel caso di lavori eseguibili per lotti, accertamento e attestazione di: 1) avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento negli atti di programmazione della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti; 2) quantificazione, nell'ambito dei programmi e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro; 3) idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;

b) affidamento dei lavori e relativa progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, anche in termini di coordinamento delle attività e dei professionisti incaricati. A tal fine può elaborare una check list con l'elencazione dei contenuti necessari ed eventuali del progetto preliminare, indicati dal DPR 207/2010, ed una con quella degli elementi che formeranno oggetto delle attività di verifica e validazione di cui questo forma oggetto, così da semplificare le attività di coordinamento

e redazione del progetto (attività organizzativa e istruttoria che può essere ripetuta per ciascun livello di progettazione);

c) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni, verificando che non vi siano duplicazioni inutili di ruoli, attribuzioni, attività. **Richiesta, rivolta alla Deputazione, di nomina** della commissione giudicatrice e di eventuali membri esterni, previa istruttoria finalizzata a verificare se vi sia personale interno al Consorzio dotato delle competenze necessarie per essere nominato membro della Commissione predetta, tenendo conto del fatto che almeno la maggioranza dei membri della Commissione deve avere competenze specifiche, attinenti l'oggetto delle attività da affidare, e che per i membri residui è sufficiente una generica competenza adeguata, anche se non specifica di settore;

d) controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, anche mediante predisposizione di un calendario di sopralluoghi e verifiche, in contraddittorio con gli esecutori;

e) corretta esecuzione e collaudo dei lavori;

f) rilevazione di eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi ed adozione dei provvedimenti conseguenti;

g) all'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, comunicazione al Sindaco o ai Sindaci del/i Comune/i nel cui territorio si eseguono i lavori (i quali curano la pubblicazione nei Comuni in cui l'intervento è stato eseguito) dell'avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il responsabile del procedimento ricevuti dal Sindaco i risultati dell'anzidetto avviso, qualora sussistano reclami, rimette al collaudatore i documenti ricevuti, aggiungendo il suo parere scritto in merito a ciascun titolo di credito ed invita con lettera scritta l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti;

h) accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi, con la stima dei relativi costi, anche mediante l'ausilio in via istruttoria di altri dipendenti e Uffici del Consorzio eventualmente delegati; accertamento della libera disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;

i) verifica della conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e gestione dei rapporti con gli Enti Locali ai fini dell'espletamento di tutte le attività funzionali all'acquisizione dei titoli urbanistico-edilizi abilitativi dei lavori da realizzare;

j) redazione, secondo quanto previsto dall'articolo 93, commi 1 e 2 del Codice, del documento preliminare alla progettazione;

k) richiesta del codice identificativo della gara (CIG) dove previsto ai sensi della legge 136/2010 e,

se necessario, del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché indicazione degli stessi siano riportati su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti l'affidamento, il contratto e la realizzazione dei lavori;

l) progettazione e direzione dei lavori nei limiti di legge e delle proprie competenze professionali;

m) accertamento e decisione circa la necessità di esternalizzare la progettazione, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche dell'intervento (complessità, tipologia, costi) ed alle professionalità interne eventualmente disponibili (rilevando altresì ove necessario il loro carico di lavoro). Adozione delle decisioni e degli atti necessari per verifica e validazione dei progetti come per legge, avendo particolare riguardo alla coerenza tra i diversi livelli di progettazione. Eventuale omissione del livello di progettazione preliminare o definitiva, in conformità all'art. 93 comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (come modificato dall'art. 52 del D.L. 1/2012 convertito con legge 27/2012), previa verifica della sussistenza delle condizioni di adeguatezza e coerenza di tale omissione;

n) accertamento e certificazione, sulla base dell'analisi e della valutazione degli atti e delle informazioni in proprio possesso, delle situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 141, comma 4, del codice ai soggetti esterni all'Ente;

o) decisione, o ove le cariche non coincidano, proposta al Direttore, sentito il direttore dei lavori, di sospensione dei lavori, di allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o di risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti;

p) irrogazione delle penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, che acquisisce in qualunque forma purché scritta e sottoscritta;

q) proposta (o se è il Direttore decisione) della risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti di legge;

r) proposta di transazione e definizione bonaria delle controversie che insorgano in ogni fase di realizzazione dei lavori ex artt. 240 e 241 del Codice contratti pubblici;

s) svolgimento, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (e qualora il responsabile del procedimento non ricopra il ruolo di Direttore, su delega scritta di quest'ultimo, controfirmata per accettazione), dei seguenti compiti: promozione della cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, (anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva), elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da

interferenze (tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori).

3. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

3.1. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

a) richiede (e se Direttore dispone) la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.4. Il responsabile del procedimento ha altresì competenza residuale in merito ai compiti ed alle responsabilità non affidati ad altri organi, per le fasi di affidamento ed esecuzione dei contratti

Articolo 8

Requisiti degli operatori economici

1. L'affidamento dei lavori, è consentito esclusivamente nei confronti di soggetti che siano in possesso dei requisiti di ammissione e per i quali non sussistano cause di esclusione secondo le disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 5 ottobre n. 207 e al DPR 38/2000.

L'esecutore dei lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale (di cui all'art. 38 del Codice contratti pubblici), e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria (di cui agli artt. 39, 40, 43 e 44 del Codice contratti pubblici), parametrati come da legge e regolamento all'importo dei contratti da affidare. È vietato imporre requisiti sproporzionati.

Tale possesso deve sussistere al momento della partecipazione alle procedure di affidamento, e permanere sino alla data di stipulazione dei contratti, oltre che in fase di esecuzione, a prescindere dal valore economico del contratto e dalle modalità di selezione e scelta del contraente.

2. Se non si realizza la condizione di idoneità originaria e permanente dell'operatore economico, lo stesso non potrà essere ammesso alla gara, non potrà essere scelto nell'ambito di affidamenti diretti, non si potrà aggiudicare in suo favore, e il Consorzio non potrà stipulare il contratto, consentirne l'esecuzione, provvedere ai pagamenti.

3. Il responsabile del procedimento, se necessario, nelle procedure di selezione e aggiudicazione, invita i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati.

4. La mancata produzione dei documenti e delle informazioni richiesti ai fini della necessaria

integrazione, costituisce manifestazione di non interesse alla aggiudicazione e violazione delle norme di legge e regolamentari (che impongono che i candidati e gli offerenti forniscano i documenti e le informazioni necessarie all'espletamento delle operazioni di selezione e aggiudicazione), con la conseguenza che comporta la non ammissione alla procedura.

Si procede all'esclusione dei candidati o dei concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente Regolamento, dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dalle altre disposizioni di legge vigenti per le quali è stabilita la sanzione della esclusione, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta (per esempio per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza o quello di completezza delle offerte).

Le lettere di invito e comunque la lex specialis di gara non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, oltre a quelle previste nel presente articolo e nelle norme in esso richiamate. Ove inserite, come per legge tali prescrizioni sono da ritenere nulle.

Art. 9

Attestazione dei requisiti

1. Salvo quanto precisato dall'articolo 10, l'operatore economico concorrente attesta il possesso dei requisiti richiesti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

1.1. Tali dichiarazioni, da redigere e presentare con i contenuti di cui alle disposizioni legislative regolamentari e di cui alla lex specialis, sono utilizzabili per la sola fase di ammissione alle selezioni, e comportano assunzione da parte del dichiarante di tutte le responsabilità anche penali per errori, omissioni e falsità.

2. Ove i dati e le informazioni dichiarati dagli operatori economici siano reperibili in certificati e/o altri documenti amministrativi, l'interessato ne fornisce nella dichiarazione sostitutiva gli elementi indispensabili per l'individuazione e/o il reperimento.

Articolo 10

Verifica dei requisiti di gara

1. Il Consorzio acquisisce d'ufficio le informazioni e/o le certificazioni attestanti i dati oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici, **ivi compreso il DURC**.

2. I controlli di cui al precedente comma 1, devono essere effettuati come per legge, in ogni caso sempre:

– sull'aggiudicatario

- sul secondo classificato (ove vi sia).

Possono comunque essere effettuati anche su tutti gli altri concorrenti o candidati.

Nel caso di affidamento diretto, i controlli sull'effettivo possesso dei requisiti:

- possono essere effettuati durante la negoziazione che conduce alla stipula del contratto (e dunque all'atto di affidamento diretto) con l'operatore economico scelto. In tal caso l'esito positivo dei controlli medesimi costituisce presupposto dell'affidamento stesso
- possono essere effettuati dopo che l'affidamento diretto si è perfezionato (e dunque dopo la stipula del contratto. In tal caso, l'esito positivo dei controlli medesimi ne costituisce condizione sospensiva dell'efficacia.

3. Per l'ammissione alle gare, l'aggiudicazione e la stipula dei contratti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore o pari ad Euro 20.000, gli operatori economici possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 comma 1 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in luogo del DURC. La predetta dichiarazione sostitutiva non è sufficiente ai fini dei pagamenti, neppure per i contratti di cui al presente comma 4, per procedere ai quali il Consorzio dovrà preventivamente acquisire d'ufficio il DURC.

Articolo 11

Banca dati nazionale dei contratti pubblici

1. I concorrenti possono partecipare alla gara fornendo l'auto-dichiarazione riferita al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e non devono comprovare alcuno dei dati e delle informazioni dichiarati in sede di autocertificazione.

2. Il responsabile del procedimento verifica che le autocertificazioni siano prodotte nelle forme previste dalla legge a pena di invalidità e quindi inutilizzabilità delle stesse.

3. Il responsabile del procedimento acquisisce **d'ufficio, e quando sarà in funzione** presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti.

Se presso la Banca Dati, non risulterà reperibile la documentazione predetta il Consorzio, non potrà procedere all'ammissione degli operatori economici interessati alla gara né ad alcune delle successive fasi del procedimento. E' onere degli operatori economici medesimi dimostrare che la trasmissione dei dati e dei documenti è avvenuta come per legge e in tal caso il Consorzio, acquisiti tardivamente i documenti necessari tramite la Banca dati, potrà agire in autotutela ed eventualmente ri-ammetterli alle selezioni.

4. Per le finalità di cui al comma 1, il Consorzio osserva quanto stabilito dall'Autorità con propria deliberazione, circa i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati

contenuti nella Banca dati.

5. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati, il possesso di tali requisiti è verificato secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente regolamento.

TITOLO II

PROCEDURE DI GARA E CONTRATTI

Articolo 12

Categorie di lavori in economia

1. Sono eseguibili in economia i lavori (e per lavori si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere), riconducibili alle seguenti categorie:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dalla legislazione vigente;

b) manutenzione di opere o di impianti, **opere idrauliche o irrigue di bonifica;**

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

2. I presupposti di imprevedibilità, necessità e urgenza saranno valutati dal Consorzio, secondo criteri oggettivi e previa istruttoria semplificata, ad opera del responsabile del procedimento relativa a: situazione contingente; cause; possibili soluzioni alternative; rischi/danni per l'ipotesi di mancato intervento. Della sussistenza di tali presupposti si darà conto nella motivazione della determina a contrarre e, eventualmente, anche del provvedimento di avvio della procedura di affidamento, o nell'atto di affidamento.

3. Compete al responsabile del procedimento effettuare e documentare le attività istruttorie utili a motivare il fatto che un determinato lavoro, ove consentito, seppur non espressamente indicato in questo articolo sia comunque riconducibile ad una delle categorie indicate nei commi precedenti.

La relativa decisione è motivata richiamando la relazione del responsabile del procedimento.

Articolo 13

Modalità di esecuzione di lavori in economia

1. I lavori in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- mediante amministrazione diretta
- mediante affidamento diretto (previa istruttoria semplificata o formale)
- mediante procedura negoziata semplificata ex art. 125 d.lgs. 163/2006 (o cottimo fiduciario)
- mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con le modalità di cui all'art. 57 comma 6 d.lgs. 163/2006

2. Le procedure per gli affidamenti dei lavori in economia sono:

- limitatamente alle tipologie di lavori di cui all'art. 12 del presente Regolamento, l'affidamento diretto per importi inferiori ad Euro 40.000 (disciplinato dall'art. 16 del presente Regolamento)
- limitatamente alle tipologie di lavori di cui all'art. 12 del presente Regolamento, la procedura negoziata semplificata (o cottimo fiduciario) ex art. 125 d.lgs. 163/2006 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, per importi pari o superiori ad Euro 40.000 e non superiori ad Euro 200.000 (disciplinato dall'art. 19 del presente Regolamento)
- in ogni caso, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, nelle forme di cui all'art. 57 comma 6 d.lgs. 163/2006, che per i lavori in economia è sempre utilizzabile, essendo questi sempre compresi nel limite di importo (1 milione di Euro) di cui all'art. 122 comma 7 d.lgs. 163/2006 (disciplinata dall'art. 19 del presente Regolamento).

Articolo 14

Lavori in amministrazione diretta

1. L'assunzione di lavori in amministrazione diretta nei limiti di legge non configura contratto d'appalto.
2. Nell'amministrazione diretta i lavori sono realizzati: con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio del Consorzio, o eventualmente assunto per l'occasione.
3. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori sono gestiti dal responsabile del procedimento, cui competono la direzione, il controllo, l'organizzazione dei mezzi necessari e che gestisce a proprio rischio il compimento dell'opera.

Articolo 15

Modalità di stipula del contratto nell'amministrazione diretta

1. Il responsabile del procedimento, nell'ipotesi di cui all'art. 14, dispone l'acquisto dei materiali ed il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento stabilito. L'autonomia di spesa del responsabile del procedimento è esercitata in conformità a quanto previsto dallo Statuto del Consorzio.
2. I contratti che si rendono necessari per gli acquisti e/o per i noleggi, vengono stipulati mediante scrittura privata, che può anche avere forma semplificata (ammettendosi per esempio il contratto

composto dai seguenti documenti: buono d'ordine + preventivo + accettazione, anche apposta sul preventivo medesimo), purché recanti le informazioni necessarie alla realizzazione ed esecuzione dei lavori, oltre che i termini di esecuzione e pagamento ed eventualmente la sospensione di questi ultimi per le ipotesi di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Articolo 16

L'affidamento diretto

1. L'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, consentito per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro nelle forme di cui all'articolo 17 che segue, consiste nella individuazione con modalità semplificate dell'operatore economico aggiudicatario con il quale negoziare il contenuto del contratto, che può avere anch'esso forma semplificata.
2. Il Consorzio, per l'individuazione degli operatori economici aggiudicatari di affidamenti diretti non si avvale di un elenco ufficiale di operatori economici.
3. I lavori sono affidati a cura del responsabile del procedimento valutati i prezzi e le condizioni correnti sul mercato, e valutati altresì i requisiti e le caratteristiche prestazionali e curriculari degli operatori economici ivi operanti, nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione e comunque dei principi generali vigenti in materia di contratti pubblici.

Articolo 17

L'istruttoria finalizzata all'affidamento diretto

1. Ogni affidamento diretto è preceduto dall'istruttoria di cui al precedente art. 16 comma 3.
2. Per lavori di importo inferiore a 7.000 Euro, l'istruttoria che conduce all'affidamento diretto è effettuata, a cura del RUP, senza formalità. Parimenti informale è l'istruttoria che conduce all'affidamento diretto nei casi in cui l'esecuzione dei lavori sia motivata dal verbale di urgenza di cui all'art. 26 del presente Regolamento.
3. Per lavori di importo superiore a 7.000 Euro e inferiore a 40.000 Euro, l'istruttoria che conduce all'affidamento diretto è effettuata in forma di indagine di mercato, a cura del RUP, anche con l'ausilio di altro personale del Consorzio, secondo le modalità che ritiene le più appropriate, considerati la tipologia, la complessità e l'importo dei lavori. Il RUP può altresì utilizzare, a scelta, una delle due diverse procedure descritte alle seguenti lettere a) e b):
 - a) il responsabile del procedimento chiede all'Ufficio Tecnico di eseguire l'istruttoria a seguito della quale vengono individuati uno o più operatori economici ritenuti i più idonei sul piano tecnico e ai quali può altresì chiedere di fornire preventivi economici relativi ai lavori da affidare. L'Ufficio Tecnico valuta la idoneità degli operatori economici tenendo conto di tutte le caratteristiche che il responsabile del procedimento individua come rilevanti ai fini dell'affidamento. Il responsabile del procedimento può procedere direttamente all'affidamento in favore di uno degli operatori economici

così individuati, oppure acquisire ulteriori informazioni dagli interpellati direttamente o tramite il medesimo Ufficio Tecnico per poi procedere all'affidamento;

b) il responsabile del procedimento effettua una verifica tramite l'acquisizione di un numero di preventivi proporzionato all'importo ed alla complessità dei lavori da affidare. I termini entro i quali dovranno pervenire sono indicati preventivamente ai soggetti interpellati e devono essere ragionevoli, proporzionati al rilievo economico ed alla complessità dei lavori da affidare e delle offerte da predisporre. La richiesta dei preventivi può avvenire in qualunque forma: per posta elettronica, posta elettronica certificata, fax, segnalazione sul profilo del committente e richiesta di manifestazione di interesse, avvisi altrimenti pubblicati. Le modalità sono decise dal responsabile del procedimento, in modo tale da garantire il rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, oltre che di ragionevolezza e proporzionalità, ed in conformità agli obblighi di legge. I preventivi così acquisiti sono tra loro confrontati al fine di individuare i migliori offerente e offerta. Possono condurre o alla aggiudicazione in favore dell'operatore economico che (tra quelli consultati) ha documentato la migliore offerta garantendo i migliori standard prestazionali o alla aggiudicazione in favore di un operatore economico estraneo alla indagine, altrimenti comunque noto al Consorzio, e che offra condizioni complessive più convenienti rispetto alle migliori tra quelle acquisite nel corso dell'indagine

Articolo 18

Modalità di stipula del contratto nel caso di affidamento diretto

1. L'acquisizione in economia tramite affidamento diretto, disposta con apposito decreto dal Direttore del Consorzio, si perfeziona con l'atto (contratto) nel quale sono manifestate le volontà di contrarre, del Consorzio e dell'aggiudicatario.

1.1. Per lavori di importo inferiore a 7.000 Euro il contratto è stipulato, di regola, in forma di "buono d'ordine" che reca i contenuti essenziali relativi alle prestazioni richieste agli esecutori ed al pagamento loro dovuto, ivi compresi quelli imposti dalle norme vigenti (anche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex artt. 3 e 6 L. 136/2010).

1.2. Per lavori di importo pari o superiore a 7.000 Euro e inferiore a 40.000 Euro il contratto è stipulato in forma di scrittura privata sottoscritta dal Direttore e dall'aggiudicatario.

1.3. In ogni caso, il contratto o buono d'ordine reca, anche in forma sintetica, almeno nella misura essenziale, i seguenti contenuti:

- a. la descrizione dei lavori oggetto dell'affidamento;
- b. la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
- c. la qualità e la modalità di esecuzione;
- d. la forma di pagamento
- e. le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo

dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti

f. tutte le clausole e le informazioni di cui alla legge 136/2010.

Articolo 19

Le procedure negoziate

1. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro e fino a 200.000 Euro, l'affidamento può avvenire mediante la procedura negoziata semplificata di cui all'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,

2. Per tutti i lavori in economia, l'affidamento può avvenire con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, nelle forme di cui agli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 d.lgs. 163/2006.

3. La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

4. La consultazione, nell'ambito delle procedure negoziate in economia, deve coinvolgere sempre almeno cinque operatori economici individuati dal Responsabile del Procedimento.

È legittimo l'invito di un numero di operatori economici inferiore a 5 solo se il Responsabile del procedimento, all'esito di apposita istruttoria, attesta e documenta che non sussistono in tale numero soggetti idonei. L'idoneità è valutata avendo riguardo alle caratteristiche dei lavori da affidare ed ai conseguenti requisiti necessari.

5. Con cadenza biennale il Direttore, personalmente o avvalendosi del personale del Consorzio, effettua verifiche interne finalizzate a verificare ed attestare il rispetto del principio di rotazione riguardo gli affidamenti che si sono realizzati nel biennio precedente. Se l'esito della verifica non è del tutto positivo, il Direttore elabora, anche con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico o di altri dipendenti del Consorzio, ovvero avvalendosi di una consulenza esterna a tal fine affidata, buone prassi e regole procedurali funzionali alla implementazione dei livelli di efficienza e trasparenza delle acquisizioni in economia.

Articolo 20

Aggiudicazione del contratto

1. Al termine delle procedure negoziate di cui al precedente art. 19 è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

2. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e non equivale ad accettazione dell'offerta.

Articolo 21

Stipula del contratto

1. La stipula del contratto ha luogo nel termine massimo di 60 giorni in quello indicato nell'invito ad offrire od in quello differito espressamente concordato con l'aggiudicatario.

I 60 giorni corrono dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

1.1. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al Consorzio, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Articolo 22

Il contenuto del contratto da stipulare all'esito delle procedure negoziate

1. Il contratto deve indicare secondo quanto richiesto dall'art. 173 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207:

a) l'elenco e la descrizione dei lavori affidati;

b) la quantità e i prezzi unitari (con indicazione dell'iva) per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;

c) le condizioni e modalità di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalità di pagamento e tutte le clausole e le informazioni di cui agli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto del Consorzio di risolvere il contratto in danno del contraente privato, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'esecutore ai sensi dell'articolo 137 del Codice;

g) le garanzie a carico dell'esecutore;

h) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

i) la quantificazione dei costi della sicurezza.

Articolo 23

Accordo quadro

1. Il Consorzio può ricorrere all'accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione nonché per lavori standardizzati e ripetitivi.

2. Ai fini della stipula dell'accordo quadro è esperita una delle procedure di aggiudicazione consentite dalla legge e dal presente Regolamento. Ai fini dell'individuazione della procedura esperibile, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto del complesso degli appalti previsti per l'intera durata dell'accordo medesimo.

3. L'accordo quadro non può avere una durata superiore a 4 anni.

4. L'accordo quadro può essere stipulato con uno o con più operatori economici; nel secondo caso, dovranno essere minimo tre.

5. I rapporti con gli operatori economici, l'aggiudicazione dell'accordo quadro, nonché i successivi affidamenti dei contratti derivati, sono governati dai principi generali in materia di contratti pubblici, ivi compreso quello di rotazione.

6. Ai fini della stipula di un accordo quadro, il Consorzio rileva e valuta il fabbisogno attuale e atteso e la possibilità di legittimo ricorso alla formula dell'accordo quadro. L'istruttoria e la motivazione hanno ad oggetto: tipologia e esatto oggetto del contratto; limitazione per i lavori alla sola manutenzione; individuazione delle possibili alternative modalità di affidamento; confronto tra le possibilità legittime, di acquisizione e affidamento, e scelta discrezionale; ipotesi di affidamento mediante accordo quadro, con uno o con più operatori economici; calcolo dell'importo (valutazione del pregresso, del fabbisogno, delle risorse economiche da destinare alle acquisizioni; stima del costo totale di tutti gli affidamenti che ne saranno oggetto); valutazione delle procedure esperibili legittimamente per la scelta del/i contraente/i (la procedura esperibile, per l'individuazione del/dei contraente/i è quella prevista dal Codice per lo scaglione di importo stimato. Esempificando: se complessivamente i contratti avranno un costo inferiore ad Euro 40.000 l'affidamento diretto; se tra Euro 40.000 e 200.000, la procedura negoziata ex art. 125; per tutti gli altri importi, procedure aperte, ristrette e negoziate come da Codice)

7. Il Consorzio redige in via preliminare la *lex specialis* per la scelta del/i contraente/i, oltre che dei capitolati e contratti che ne conseguiranno.

8. Se nell'accordo quadro saranno definiti tutti i contenuti dei contratti derivati, allora la *lex specialis* per i relativi affidamenti sarà limitata alla indicazione dei criteri tramite cui ricorrere a ciascuno degli operatori contraenti; altrimenti sarà estesa a quelli relativi alla determinazione di ogni altro contenuto.

9. Nel caso di aggiudicazione di un accordo quadro, sarà acquisito un CIG per il medesimo che sarà riportato in relazione a ciascuno dei contratti derivati.

Articolo 24

Criteri e modalità di aggiudicazione nelle procedure negoziate

1. Per gli affidamenti dei lavori previsti dal presente Regolamento l'individuazione della migliore offerta è effettuata applicando uno tra i seguenti criteri: prezzo più basso; offerta economicamente più vantaggiosa.

Nelle procedure negoziate ex art. 19 le offerte devono pervenire presso il Consorzio in plichi sigillati, con le modalità indicate nella *lex specialis*, in conformità agli obblighi di legge. L'apertura dei plichi avviene in seduta pubblica. Sempre in seduta pubblica la commissione procede alla verifica: della completezza e correttezza della documentazione amministrativa; della completezza dei documenti recanti l'offerta tecnica (ove richiesta); della presenza e sigillatura della busta contenente l'offerta economica.

2. Si ricorre al criterio del prezzo più basso, qualora l'acquisizione di lavori oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici come descritti nella lettera di

invito o nella determina a contrarre, non suscettibili di migliorie o valutazioni afferenti contenuti e parametri diversi da quelli economici.

Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato con le modalità specificate nella *lex specialis* e quindi:

- a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
- c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è calcolato mediante offerta a prezzi unitari.

Quanto alle modalità specifiche di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari si rimanda a quanto previsto dall'art. 119 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

3. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella lettera di invito si stabiliscono i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. La lettera di invito è redatta a cura del responsabile del procedimento. Deve recare tutti i criteri ed eventuali sub-criteri che saranno utilizzati dalla commissione per la valutazione delle offerte e per l'aggiudicazione del contratto. Nella lettera di invito, per ciascun criterio o sub-criterio è precisato il peso che assume nelle valutazioni predette e tale peso è espresso con un valore numerico determinato.

Il Consorzio si riserva la possibilità ove lo ritenga opportuno, di fissare una soglia minima di punteggio che i concorrenti dovranno acquisire in relazione a taluni criteri di valutazione per essere ammessi alla eventuale aggiudicazione. Tale soglia di sbarramento deve essere indicata nella *lex specialis*.

3.1. I criteri e sub-criteri di valutazione devono essere motivati in relazione all'oggetto del contratto, alle caratteristiche dei lavori, quindi alla rilevanza economica ed alla complessità degli stessi. Devono altresì essere specifici e oggettivamente quantificabili e rispettare i principi del trattato UE (parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza).

3.2. Se, a causa della complessità dei lavori da affidare, il responsabile del procedimento e/o il personale del Consorzio non siano in grado di stabilire i criteri e sub-criteri di aggiudicazione, allora è consentita la nomina di

uno o più esperti cui affidare l'incarico di redigerli o l'attività di consulenza di supporto per la redazione.

L'individuazione dei criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte e aggiudicazione del contratto non può in alcun caso essere demandata alla Commissione né intervenire in un momento successivo a quello della redazione e comunicazione agli interessati della lettera di invito.

La somma dei punti da assegnare ai criteri e sub-criteri di valutazione deve essere pari a cento.

4. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato G al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall'articolo 121 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia.

Articolo 25

Commissione giudicatrice

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Consorzio si avvale per la valutazione di una commissione giudicatrice composta da tre membri dei quali almeno due sono esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La commissione è presieduta dal Direttore del Consorzio.

I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari del Consorzio.

1.1. La commissione di gara può avvalersi di supporto tecnico che può essere ottenuto ricorrendo ad apporti collaborativi esterni, nei casi in cui la valutazione delle offerte richieda il possesso di una preparazione tecnica che va al di là del grado di competenza pur richiesto ai commissari, trattandosi di offerte che presentano effettivamente aspetti di particolare complessità. Il ricorso a consulenti esterni di supporto alla commissione è ammesso altresì in presenza di eventi straordinari, cui non è possibile fare fronte con la struttura burocratica dell'Ente. A tal fine il responsabile del procedimento avvia un'istruttoria per verificare se vi siano in organico le competenze e professionalità adeguate o se sia invece necessario nominare esperti di supporto esterni.

La valutazione è parametrata alla complessità e all'importo dei lavori.

2. Le funzioni di responsabile del procedimento non sono incompatibili con quelle di presidente della commissione.

3. Quando il criterio di aggiudicazione utilizzato dal Consorzio è quello del prezzo più basso le operazioni di gara fino all'aggiudicazione sono svolte dal responsabile del procedimento, che provvede a tutti gli adempimenti richiesti dalla procedura di affidamento. In tali casi la nomina della commissione è facoltativa.

3.1. Nel caso in cui, anche per l'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, il Consorzio opti per la nomina di una commissione, la stessa prende il nome di seggio di gara al quale è possibile applicare estensivamente le norme previste per la commissione giudicatrice. Il provvedimento di nomina di commissari esterni, essendo facoltativo, è qui ampiamente motivato sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento.

4. L'attività della commissione di gara deve sempre svolgersi nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, di continuità delle sedute di gara, celerità e di imparzialità.

Articolo 26

Lavori d'urgenza

1. Nelle ipotesi in cui l'affidamento dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere in via d'urgenza e l'esecuzione sia improrogabile, per causa di eventi imprevisi ed imprevedibili, ricorrendo i presupposti di legge, il Consorzio con apposito verbale indica: lo stato di fatto ed i pericoli o le necessità attuali; le cause che lo hanno provocato; i lavori necessari per rimuoverlo; le possibili conseguenze per le ipotesi di non intervento o di ritardo nell'intervento; ogni eventuale valutazione circa le modalità alternative di intervento

1.1. Il verbale è compilato dal tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Direttore. Al verbale segue prontamente la redazione di una perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 27

Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio chi si reca per primo sul luogo nel quale è necessario intervenire in somma urgenza può provvedere contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo ed a disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

1.1. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati e incaricati anche senza formalità, affinché provvedano a quanto immediatamente necessario. Le verifiche circa i requisiti di idoneità degli operatori economici e la legittimità dell'affidamento possono avvenire successivamente, purché appena affrontata la situazione di somma urgenza e come stabilito dai commi seguenti.

1.2. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempre che non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 163, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

2. Il responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Direttore che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e la presa d'atto dei lavori.

3. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riportino l'approvazione del Direttore, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o

dei lavori realizzati.

4. Se il Direttore assume anche il ruolo di responsabile del procedimento, dovrà provvedere alle attività di cui ai commi precedenti nelle due differenti vesti. Dovrà pertanto quale responsabile del procedimento determinare l'affidamento di somma urgenza sulla base della sommaria istruttoria, consentita dalle circostanze emergenziali, per poi in qualità di Direttore del Consorzio istruire ulteriormente la pratica e decidere se procedere alla approvazione definitiva del predetto affidamento, ovvero alla sola liquidazione delle spese per i lavori realizzati ed affidarne la parte residua ad altro operatore economico.

Articolo 28

Pubblicità e comunicazioni

1. Alle procedure di affidamento e realizzazione dei lavori in economia non si applicano le norme del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.

1.1. Il Consorzio assicura comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza provvedendo a tutte le pubblicazioni previste dalla legge. L'esito degli affidamenti in economia è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del Consorzio.

Articolo 29

I costi della sicurezza e della manodopera

1. Anche relativamente alle acquisizioni in economia deve essere stimato il costo che l'esecutore dovrà sostenere per il rispetto degli obblighi di sicurezza (ex D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008). Tale spesa è la risultante di due diverse componenti: il costo per gli oneri di sicurezza connessi con i rischi da interferenza e il costo legato alla specifica incidenza per le singole lavorazioni. Gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza dovranno essere stimati e indicati dal Consorzio negli atti di gara e relativi allegati, quelli da incidenza specifica dovranno essere stimati dai candidati/concorrenti/esecutori.

2. Il costo per l'incidenza della manodopera è da calcolare in relazione al costo del lavoro, come risultante: dalle tabelle Ministeriali; dal CCNL applicabile; da altre eventuali fonti la cui attendibilità ed utilizzabilità sono consentite dalla legge e che possono essere indicate anche dall'operatore economico interessato.

3. I costi per sicurezza e manodopera in ogni loro componente non sono assoggettabili a ribasso. Del rispetto del divieto di cui a questo comma, deve dare conto l'operatore economico, giustificando la propria offerta economica adeguatamente.

Articolo 30

Tutela dei lavoratori

L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Articolo 31

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore

1. Al responsabile del procedimento competono i compiti e le responsabilità inerenti l'intervento sostitutivo della stazione appaltante, per inadempienze retributive e contributive di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
2. Il responsabile del procedimento, per ogni stato di esecuzione delle prestazioni per cui è richiesto il pagamento, acquisisce d'ufficio il DURC.
3. In tutti i casi in cui emergano, per qualunque causa, dubbi relativi alla regolarità contributiva dell'appaltatore e di tutti gli esecutori a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione dei lavori affidati, il responsabile del procedimento è tenuto ad avviare il procedimento istruttorio di cui all'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. I soggetti per i quali deve sussistere e permanere il requisito di regolarità contributiva sono: tutti gli operatori economici coinvolti nella esecuzione dei lavori affidati, dunque l'intera filiera, che comprende appaltatore, subappaltatore, subcontraente, esecutore a qualunque titolo. Gli obblighi di tali soggetti sono relativi al pagamento dei contributi in favore dei lavoratori impiegati anche soltanto parzialmente per l'esecuzione del contratto affidato dal Consorzio, ma non riguardano gli altri lavoratori che, seppure alle dipendenze degli operatori economici medesimi, non siano coinvolti nella esecuzione del contratto affidato dal Consorzio.
 - 3.1. L'acquisizione di un DURC dal quale risulti un'irregolarità, determina l'onere dell'apertura del relativo procedimento prima istruttorio e poi sostitutivo. L'istruttoria dovrà avere ad oggetto la verifica circa l'esatto importo per cui sussiste l'irregolarità ed i lavoratori cui è riferita, oltre che il loro impiego nel contratto affidato dal Consorzio. L'attività sostitutiva consisterà invece nel trattenere le somme dovute agli esecutori e nel versamento delle stesse direttamente in favore degli enti previdenziali creditori. Il tutto secondo le procedure di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
 - 3.2. Nei casi in cui, anche solo per ritardi non imputabili al responsabile del procedimento nell'acquisizione del DURC o per incompletezza delle informazioni ivi contenute, non sia possibile desumerne con certezza l'esatta consistenza del debito contributivo dell'operatore economico interessato, deve essere sospeso il pagamento dell'intera somma risultante come ancora dovuta per il relativo stato di avanzamento dei lavori.
 - 3.3. Il responsabile del procedimento è responsabile per la tempestività della richiesta del DURC e delle attività finalizzate alla acquisizione degli altri documenti utili alle verifiche istruttorie sopra

descritte. Non è invece ascrivibile al responsabile del procedimento o al Consorzio la responsabilità per ritardi degli enti previdenziali nella trasmissione dei documenti di loro competenza sulla regolarità contributiva degli operatori economici.

4. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dal Consorzio direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, non appena questi forniscono adeguate e complete notizie a tal fine. In caso contrario rimane sospeso fino a tale evento, salvo l'onere del Consorzio di sollecitare tempestivo riscontro. Anche l'esecutore può farsi parte diligente ai fini della acquisizione presso gli enti previdenziali delle notizie e della documentazione necessarie per gli accertamenti istruttori e l'intervento di cui al presente articolo.

5. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata come per legge una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 32

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore

1. L'appaltatore, l'esecutore, il subappaltatore, il subcontraente incaricati dell'esecuzione dei contratti del Consorzio devono correttamente e regolarmente provvedere al pagamento delle retribuzioni dei propri dipendenti. Per il Consorzio sussistono gli obblighi di intervento sostitutivo di cui all'art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 relativamente al personale impiegato per l'esecuzione dei contratti affidati, non per gli altri dipendenti degli operatori economici aggiudicatari o comunque esecutori. Il Consorzio legittimamente confida circa la loro regolarità retributiva, se l'affidamento è avvenuto in modo legittimo previa verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, la documentazione contabile e di cantiere risulta tenuta correttamente e regolarmente, e quella contrattuale è anch'essa regolare e completa. L'intervento sostitutivo e la presupposta necessaria istruttoria debbono essere avviati ove vi sia motivo di ipotizzare una eventuale inadempienza degli esecutori.

1.1. Nelle ipotesi in cui il responsabile del procedimento abbia notizia, desunta da qualsiasi documento in suo possesso (ovvero: da comunicazione diretta del personale dipendente dell'esecutore, o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto; da atti inoltrati da Pubbliche Amministrazioni; da provvedimenti giudiziari; da notizie riportate su mezzi di comunicazione; dalle banche dati utilizzabili ai fini della verifica dei requisiti degli operatori economici; da ogni altra fonte purché astrattamente idonea ed attendibile) di una ipotesi di ritardo, da parte del proprio appaltatore/esecutore (ovvero da parte di

ogni eventuale subappaltatore, cottimista o subcontraente) nel pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del contratto affidato dal Consorzio, è tenuto ad avviare il procedimento di cui all'art. 5 D.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207.

1.2. Se il Consorzio non riceve alcuna comunicazione ne' viene a conoscenza di alcun fatto, tale da determinare un ragionevole dubbio circa il regolare pagamento delle retribuzioni in favore dei lavoratori impiegati nella esecuzione dei contratti affidati dal Consorzio, e contestualmente sussiste la regolarità formale della relativa documentazione prodotta dagli esecutori, legittimamente il responsabile del procedimento presumendo che non vi siano irregolarità retributive, non dà corso al procedimento di cui al comma 1.1.

2. Il procedimento è avviato con una comunicazione del responsabile del procedimento, diretta all'esecutore di cui sia emersa l'ipotesi di irregolarità retributiva, con la quale questi è invitato a provvedere al dovuto pagamento entro 15 giorni.

2.1. Se l'esecutore provvede a regolarizzare la situazione, quindi effettua il pagamento nei successivi 15 giorni, dandone notizia al responsabile del procedimento, questi verifica che la relativa notizia e documentazione siano attendibili con i mezzi che ritiene i più idonei (anche chiedendone conferma al lavoratore interessato). Se l'irregolarità risulta così effettivamente sanata, il responsabile del procedimento acquisisce i documenti che lo comprovano e conclude il procedimento senza provvedimenti nei confronti dell'esecutore.

2.2. Se l'esecutore contesta la richiesta del responsabile del procedimento, quindi del lavoratore, allegando fatti, circostanze, e ragioni, il responsabile del procedimento trasmette tutti i relativi atti e documenti alla Direzione Provinciale del Lavoro, affinché siano svolti gli accertamenti del caso. Il responsabile del procedimento sottopone al Direttore (e ove le due cariche coincidano se ne fa carico) la valutazione circa le circostanze che risultano documentate e le decisioni da adottare conseguentemente, in relazione alla ipotesi di irregolarità emersa.

2.3. Se l'esecutore nulla obietta, ma neppure sana l'irregolarità segnalata, nel termine di 15 giorni, il responsabile del procedimento sottopone al Direttore (e ove le due cariche coincidano se ne fa carico) la valutazione circa l'opportunità di corrispondere direttamente al lavoratore le somme per le quali lamenta l'irregolarità retributiva notificata al suo datore di lavoro. La relativa decisione sarà oggetto di attenta ponderazione e dovrà essere motivata (in ordine alla consistenza della irregolarità, allo stato di avanzamento dei lavori, alle somme ancora dovute all'esecutore, alla credibilità e verosimiglianza delle doglianze del lavoratore e ad ogni altro parametro ritenuto utile, di cui sarà comunque dato conto nella motivazione della relativa decisione) avendo anche riguardo alle aspettative di possibile recupero delle somme che potrebbero essere indebitamente corrisposte al lavoratore, esorbitanti rispetto alle sue effettive spettanze.

Se il Consorzio decide di provvedere al pagamento diretto in favore del lavoratore, il responsabile

del procedimento predisporre degli atti di quietanza che devono essere sottoscritti dall'interessato, contestualmente al suo pagamento, che dovrà avvenire nel rispetto anche delle norme di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche.

3. Qualora, per incompletezza delle informazioni pervenute e/o acquisite dal responsabile del procedimento non sia possibile individuare con esattezza il debito retributivo dell'esecutore relativo all'esecuzione del contratto affidato dal Consorzio, o in ipotesi di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, deve essere sospeso il pagamento dell'intera somma dovuta dal Consorzio all'esecutore.

Articolo 33

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il responsabile del procedimento è responsabile per il Consorzio relativamente agli adempimenti tramite cui imporre e verificare il rispetto, da parte degli esecutori dei contratti affidati (appaltatori, subappaltatori, subcontraenti e comunque tutti i soggetti riconducibili alla filiera dell'appalto) di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

2. Il responsabile del procedimento è altresì responsabile per l'acquisizione - e l'indicazione su tutti i documenti contrattuali e contabili degli appalti affidati dal Consorzio - del CIG e del CUP nei casi stabiliti dalla legge.

3. In tutti i contratti di appalto, il Consorzio inserisce le clausole di tracciabilità e rispetta gli obblighi di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010.

3.1. Il mancato inserimento delle clausole di tracciabilità nei contratti di appalto stipulati dal Consorzio ne determina nullità. Il mancato rispetto delle clausole di tracciabilità nei pagamenti costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto di appalto stipulato con il Consorzio. L'ipotesi di risoluzione è valutata dal Direttore (cui è sottoposta dal responsabile del procedimento, se le due cariche non coincidono) avendo riguardo alla gravità della violazione, che si desume dalla sua idoneità a vanificare le finalità di controllo a posteriori sul flusso di denaro, che costituiscono la ratio espressa dalla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 34

Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia vigono gli obblighi di tenuta della contabilità e stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole di cui agli artt. da 203 a 210 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Si procede all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre l'obbligo di collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.

2. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento dei lavori e l'esatto adempimento contrattuale, assoggettare l'esecuzione a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

Articolo 35

Termini di pagamento

1. I termini di pagamento sono indicati nei contratti e, di regola, sono altresì espressamente previsti dalla *lex specialis* degli affidamenti (lettera di invito, disciplinare, lettera di incarico...). Se non previsti espressamente, sono quelli di legge (30 giorni)

1.1. Tutti i termini di pagamento ed il loro decorso sono sospesi automaticamente nelle ipotesi in cui:

- sono avviati i procedimenti di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 finalizzati a consentire l'intervento sostitutivo del Consorzio per inadempienze contributive e retributive. La sospensione opera fino a quando non venga a scadere il termine per l'adozione della decisione conseguente all'accertamento della effettività e della entità degli inadempimenti contestati. Il termine di conclusione dei predetti procedimenti è di 30 giorni, ma può essere prorogato dal Consorzio nei casi in cui il medesimo non possa, senza sua colpa, concludere il procedimento nel termine indicato (per esempio quando nonostante la relativa richiesta, non pervenga la risposta degli enti previdenziali in ordine al dettaglio degli inadempimenti contributivi, o manchino determinazioni definitive della Direzione Provinciale del Lavoro per ciò che concerne gli inadempimenti retributivi);
- sono avviati procedimenti conseguenti alla violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. In tali casi, la sospensione opera fino allo scadere del termine di conclusione dei procedimenti medesimi, fissato in 30 giorni. La proroga di detto termine si può disporre nei casi in cui non sia possibile rispettarlo in ragione di motivate esigenze istruttorie.

1.2. Ogni qualvolta gli esecutori di contratti del Consorzio debbano ricevere un pagamento per prestazioni eseguite, tale pagamento potrà essere erogato a condizione che sussistano cumulativamente tutti i presupposti qui di seguito indicati:

- sia stata constatata la regolarità dell'esecuzione delle prestazioni per cui è richiesto il pagamento, conformemente a quanto stabilito dagli atti di affidamento, e relativi allegati, nonché dal contratto;
- sia stato acquisito un DURC relativo al periodo in cui le prestazioni per cui è richiesto il pagamento sono state eseguite, che quindi attesti la regolarità contributiva degli operatori economici, relativamente al tempo in cui è maturato il loro diritto alla controprestazione consistente nel pagamento;

- tale DURC sia stato emesso da meno di tre mesi e sia quindi ancora valido.

TITOLO III

SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

Articolo 36

I soggetti affidatari di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento possono essere espletate:

a) dall'Ufficio tecnico del Consorzio;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui il Consorzio può avvalersi per legge.

2. In caso di carenza in organico di personale tecnico; ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto; ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento), il Consorzio può affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, a:

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;

b. società di professionisti;

c. società di ingegneria;

d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 del Codice. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

2.1. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 2, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di

presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

3. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Articolo 37

Gli affidamenti di servizi attinenti alla architettura e all'ingegneria

1. Gli affidamenti di servizi attinenti alla architettura e all'ingegneria ricomprendono gli incarichi di:

- progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
- direzione dei lavori;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo;

2. I servizi di architettura e ingegneria che possono essere oggetto di affidamento in economia sono di importo inferiore a 100.000 Euro e non possono essere oggetto di subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

4. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tale ipotesi potranno dunque ammettersi due progettisti. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione del Consorzio sulla progettazione definitiva.

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, il Consorzio valuta in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

7. È vietato l'affidamento di attività di progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente Regolamento nonché dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Articolo 38

Servizi di importo inferiore ad Euro 100.000,00

1. Il Consorzio istituisce, in conformità al d.lgs. 163/2006 e al DPR 207/2010 un elenco di professionisti, cui attingere per gli affidamenti diretti e gli inviti alle procedure negoziate, relativi ai servizi di architettura e ingegneria in economia.

2. Per i servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro è consentito l'affidamento diretto a cura del Responsabile del procedimento. Tale affidamento avviene previa istruttoria, condotta anche senza formalità.

3. Per i servizi di importo superiore a 40.000 Euro e inferiore a 100.000 Euro la scelta dell'affidatario avviene con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, a cura del responsabile unico del procedimento, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti idonei, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

3.1. Gli operatori economici selezionati sono chiamati dal Consorzio a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera contenente:

- gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, anche attraverso una nota illustrativa delle prestazioni;
- il relativo importo presunto;
- il termine per la ricezione delle offerte;
- il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
- i criteri di individuazione della migliore offerta;
- ogni altro elemento sia ritenuto utile.

3.2. Ricevute le offerte, l'ufficio competente del Consorzio verifica il possesso dei requisiti di

qualificazione di ordine generale e di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria come fissati nella lettera d'invito.

4. Viene scelto l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Articolo 39

Servizi di importo pari o superiore a 100.000,00 Euro e fino alla soglia comunitaria

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di importo pari o superiore a 100.000,00 Euro si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 121 a 125 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 in materia di "contratti sotto-soglia comunitaria".

Articolo 40

Servizi sopra soglia comunitaria

Per i servizi di importo superiore alla soglia comunitaria trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte II, Titolo I, ossia gli artt. da 28 a 120 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 in materia di "Contratti pubblici di lavori servizi e forniture sopra soglia comunitaria". Anche dunque in materia di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria valgono le regole generali per i servizi sopra soglia comunitaria.

TITOLO IV

LEGISLAZIONE SULLA MULTIFUNZIONALITA' DELLE IMPRESE AGRICOLE- FORESTALI

Articolo 41

Affidamenti ex art. 17 comma 1 Legge 31 gennaio 1994 n. 97

1. Il Consorzio, anche in deroga alle norme di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 17 comma 1 L. 31 gennaio 1994 n. 97, può affidare in appalto lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mieti-trebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco a coltivatori diretti, singoli od associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani.

Gli atti di affidamento motivano in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui alla L. 31 gennaio 1994 n. 97, previamente verificati in via istruttoria.

2. Gli affidatari dei lavori di cui al comma 1 si obbligano (sottoscrivendo l'atto di affidamento, il contratto o un atto d'obbligo a questi allegato) ad impiegare esclusivamente il lavoro proprio e dei

familiari di cui all'articolo 230bis del Codice civile, nonché ad utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà.

La violazione al predetto obbligo è causa di risoluzione del contratto di affidamento.

3. L'importo dei suddetti lavori non deve essere superiore a 25.822,84 Euro per ogni anno.

Articolo 42

Affidamenti ex art. 17 comma 2 Legge 31 gennaio 1994 n. 97

1. Il Consorzio, anche in deroga alle norme di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, può affidare direttamente, anche tramite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, in favore delle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei Comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali.

Gli atti di affidamento motivano con riferimento alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17 comma 2 della L. 31 gennaio 1994 n. 97.

2. L'importo dei lavori o servizi non deve essere superiore a 154.937,07 Euro per anno.

Articolo 43

Affidamenti ex art. 2 comma 134 Legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. Il Consorzio, anche in deroga alle norme di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, può affidare direttamente, in favore delle cooperative e dei loro consorzi di cui all'art. 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed operino prevalentemente nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, anche tramite apposite convenzioni:

- a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde;
- b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera a).

Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale.

Gli atti di affidamento motivano con riferimento alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 comma 134 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. L'importo dei lavori o servizi non deve essere superiore a 190.000 Euro per anno.

Articolo 44

Affidamenti ex art. 15 Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

1. Il Consorzio, anche in deroga alle norme di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ma nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 15 D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche, può stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, aventi ad oggetto anche finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche.

In attuazione di dette convezioni, il Consorzio può stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000,00 Euro nel caso di imprenditori singoli, e a 300.000 Euro nel caso di imprenditori in forma associata.

Articolo 45

Entrata in vigore

Le norme di cui al presente regolamento entrano in vigore e decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.